

CONVENZIONE A FINI DI DIDATTICA INTEGRATIVA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA E L'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

Azienda Ospedaliera di Cosenza con sede in Via San Martino snc 87100 Cosenza, nella persona del Commissario, Dott. Achille Gentile

E

L'Università Vita-Salute San Raffaele, con sede in Milano, Via Olgettina, 58, nella persona del Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi

PREMESSO

- che l'Università Vita-Salute San Raffaele ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare.
- Che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha interesse alla formazione di medici specializzandi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università Vita-Salute San Raffaele.
- Che secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402, "Recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria", "Oggetto di accreditamento sono anche le eventuali strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della rete formativa e sono della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate). Tali strutture sono convenzionate con la Scuola di Specializzazione al fine di raggiungere i volumi operativi e completare la tipologia delle attività assistenziali richieste per la formazione dei medici specializzandi. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra universitaria ed essere contenute o meno nella stessa Azienda ospedaliera universitaria e presenti, altresì, a livello territoriale. Per essere accreditate le strutture collegate devono possedere standard generali e standard specifici, che sono rapportati alla capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale".
- Che il Decreto Interministeriale di cui sopra dispone, inoltre, che le strutture collegate devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale e che una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

L' Azienda Ospedaliera di Cosenza mette a disposizione dell'Università Vita-Salute San Raffaele spazi e attrezzature dell'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero "SS Annunziata", in qualità di struttura collegata ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 giugno 2017, n. 402 per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università.

Art. 2

Le modalità e i tempi di frequenza delle strutture dell'U.O.C di Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero "SS Annunziata" da parte di iscritti alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell'Università saranno concordati tra le parti, in rapporto alle normative e alle esigenze organizzative dei singoli Enti.

Il Direttore dell'Unità Operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Art. 3

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall' Azienda Ospedaliera di Cosenza.

Art. 4

L' Azienda Ospedaliera di Cosenza, ai sensi dell'art. 41, comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, provvederà, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 5

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dall'ente ospitante.

L' Azienda Ospedaliera di Cosenza garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i dispositivi di protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

L' Azienda Ospedaliera di Cosenza si farà carico:

- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21 dicembre 2011;
- degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs n. 81/08 informando il servizio di medicina preventiva dell'ente promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;
- qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal Decreto Legislativo n. 230/95 tali da comportare, per

i soggetti suddetti, la classificazione di lavoratori esposti, secondo quanto previsto dall'art. 65 del medesimo Decreto, di attuare quanto previsto dal Decreto di cui sopra in materia di radioprotezione degli stessi.

Art. 6

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., dal Reg. U.E. n. 679/2016, nonché dai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato d. lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Reg. U.E. n. 679/2016.

I medici in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del periodo di formazione.

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna ad informare lo specializzando relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del periodo di formazione; a tal fine l'Azienda Ospedaliera di Cosenza autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Allo specializzando è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del periodo di formazione. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare del presidio ospedaliero "SS Annunziata".

Le Parti si danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza comporta il trattamento da parte di quest'ultima di dati personali di terzi di cui l'Università è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del Reg. U.E. n. 679/2016, come da separato atto allegato (Allegato A).

Art. 7

La presente convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione per una durata pari a quella della Scuola di Specializzazione (cinque anni accademici) fino al termine dell'anno accademico 2022/2023, e potrà essere eventualmente rinnovata mediante formale atto e previo accordo fra le parti.

Art. 8

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti agli standard e ai requisiti minimi necessari per fare parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione. Il recesso dovrà essere formalizzato mediante posta certificata o lettera raccomandata con preavviso di almeno tre mesi, salvo riduzione di detto preavviso a seguito di provvedimenti Ministeriali o di altra amministrazione.

Art. 9

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo dovuta sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I della Tariffa, D.P.R. 642/1972.

Art. 10

Per qualsiasi vertenza dovesse sorgere dall'interpretazione, esecuzione della presente convenzione, le parti convengono di eleggere quale Foro competente il Foro di Cosenza

Art. 11

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti in materia in quanto applicabili.

Art. 12

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente convenzione è stato interamente negoziato tra le stesse, pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Letto, approvato e sottoscritto.


Elenco Allegati:

Allegato A. Nomina Responsabile Esterno Trattamento Dati

MILANO 1 MAR 2019

Milano,

Cosenza 11 MAR 2019

<p>UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE Il Consigliere Delegato</p> <p>Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi</p> <hr/> 	<p>AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA</p> <p>Il Commissario Dott. Achille Gentile</p> <hr/> 
---	--